Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 106

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 6 maggio 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107-50-033-53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1940

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 22 febbraio 1940-XVIII, n. 311.

Approvazione dell'elenco suppletivo dei Comuni soggetti alla tutela per la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R. decreto 11 dicembre 1933-XII, n. 1775;

Visto il R. decreto 18 ottobre 1934-XII, n. 2174, che ha approvato l'elenco dei Comuni del Regno per i cui territori la ricerca, l'estrazione e la utilizzazione delle acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione;

Visto il successivo R. decreto 27 ottobre 1937-XV, n. 2160, che ha dichiarato soggetto a tutela anche il territorio dell'isola di Capri in provincia di Napoli;

Ritenuta la necessità di dichiarare soggetti a tutela anche i territori dei seguenti Comuni:

Provincia di Apuania: comune di Apuania;

Provincia di Firenze: comuni di Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Firenze, Lastra a Signa, Montemurlo, Prato, Scandicci, Sesto Fiorentino e Signa;

Provincia di Grosseto: comuni di Follonica, Gavorrano, Grosseto e Massa Marittima;

Provincia di Livorno: comuni di Bibbona, Castagneto Carducci, Cecina, Livorno, Rosignano Marittimo;

Provincia di Lucca: comuni di Altopascio, Camaiore, Capannori, Forte dei Marmi, Lucca, Massarosa, Montecarlo, Pietrasanta, Porcari, Seravezza, Viareggio;

Provincia di Pisa: comune di Vecchiano;

Provincia di Pistoia: comuni di Buggiano, Massa e Cozzile, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Uzzano;

Provincia di Foggia: comuni di San Ferdinando, Trinitapoli e Margherita di Savoia;

Provincia di Catania: comuni di Aci Buonaccorsi, Bronte, Caltagirone, Grammichele, Militello in Val di Catania, Mineo, Misterbianco, Palagonia, Piedimonte Etneo, Randazzo, Scordia;

Provincia di Trapani: comuni di Campobello di Mazara, Castelvetrano, Marsala, Mazara del Vallo e Partanna;

Provincia di Messina: comuni di Barcellona, Castroreale, Falcone, Furnari, Milazzo, Monforte, S. Giorgio, Oliveri, San Pier Niceto, Torregrotta;

Provincia di Ragusa: comuni di Modica, Pozzallo e Scicli;

Provincia di Siracusa: comuni di Carlentini, Francofonte, Lentini e Melilli;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai sensi dell'art. 94 del testo unico 11 dicembre 1933-XII, n. 1775, la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee nei territori dei Comuni indicati nelle premesse del presente decreto sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 421, foglio 4. — MANCINI

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 312.

Devoluzione alla Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione del patrimonio netto risultante dalla liquidazione della Federazione nazionale fascista degli esattori e ricevitori delle imposte dirette.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 22 giugno 1939, n. 1377, con il quale venne revocato il riconoscimento giuridico alla Federazione nazionale fascista degli esattori e ricevitori delle imposte dirette;

Visto l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il patrimonio netto di L. 308.880,95, risultante dalla liquidazione della Federazione nazionale fascista degli esattori e ricevitori delle imposte dirette, è devoluto alla Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione, la quale lo trasferirà per intero alla nuova Federazione nazionale fascista dei servizi tributari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 420, foglio 89. — MANCINI

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 313.

Devoluzione alla Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione del patrimonio netto risultante dalla liquidazione della Federazione nazionale fascista degli appaltatori delle imposte di consumo e tasse affini.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 22 giugno 1939, n. 1377, con il quale venne revocato il riconoscimento giuridico alla Federazione nazionale fascista degli appaltatori delle imposte di consumo e tasse affini;

Visto l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il patrimonio netto di L. 563.690,90, risultante dalla liquidazione della Federazione nazionale fascista degli appaltatori delle imposte di consumo e tasse affini, è devoluto alla Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione, la quale lo trasferirà per intero alla nuova Federazione nazionale fascista dei servizi tributari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 420, foglio 90. — MANCINI

REGIO DECRETO 8 febbraio 1940-XVIII, n. 314.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia della Chiesa di Santa Maria Maddalena ai Cristallini, in Napoli.

N. 314. R. decreto 8 febbraio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli in data 10 marzo 1934-XII, integrato con successivo decreto in data 1° febbraio 1939-XVII, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa di Santa Maria Maddalena ai Cristallini, in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1940-XVIII

REGIO DECRETO 15 febbraio 1940-XVIII, n. 315

Autorizzazione alla Reale Accademia d'Italia ad accettare una donazione.

N. 315. R. decreto 15 febbraio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Reale Accademia d'Italia viene autorizzata ad accettare la donazione di lire 100.000 (centomila) disposta in favore della soppressa Reale Accademia Nazionale dei Lincei dalla Banca d'Italia e dai Banchi di Napoli e di Sicilia per l'istituzione di un premio triennale di lire 20.000, da assegnarsi ad una monografia originale che esamini un aspetto particolare delle condizioni politiche, economiche, finanziarie e sociali del mondo europeo dopo la guerra del 1914-1918 e secondo le norme di cui allo statuto del premio stesso annesso al Regio decreto predetto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1940-XVIII

REGIO DECRETO 29 febbraio 1940-XVIII, n. 316.

Erezione in ente morale della Fondazione « Guido Mancini » presso la Regia università di Roma.

N. 316. R. decreto 29 febbraio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Fondazione « Guido Mancini », con sede presso la Regia università di Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1940-XVIII

REGIO DECRETO 14 marzo 1940-XVIII, n. 317.

Approvazione del nuovo statuto organico della Fondazione « Conte Edilio Raggio », in Genova.

N. 317. R. decreto 14 marzo 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, lo statuto organico della Fondazione « Conte Edilio Raggio » in Genova, di cui al R. decreto 28 ottobre 1909, n. 438 (parte supplementare) viene abrogato e viene approvato il nuovo statuto della Fondazione medesima.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1940-XVIII

REGIO DECRETO 2 aprile 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Montarozzi » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 3 marzo 1940-XVIII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Montarozzi » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta Colonna Gustavo, Luigi, Enrica, Maria, Giuseppina ed Anna-Pia fratelli e sorelle di Filippo proprietari e Colonna Filippo di Stigliano usufruttuario di 1/7, alla partita 397, foglio di mappa 33 part. 14 e foglio di mappa 35 part. 3, 4, 5, 6, 14, per la superficie di Ha. 251.16.31 e con l'imponibile di L. 20.289,38.

Tale fondo confina con le proprietà di: Spagnolo di S. Marco in Lamis, Filiasi march. Giacomo, Anglisani Michele, con la strada provinciale Foggia-S. Marco in Lamis, con breve tratto del R. Tratturello Foggia-Ciocalente, con proprietà Cuttano, con R. Tratturo Foggia-Campolato con proprietà De Biase Nicola fu Luigi e con masseria Stefani del marchese Filiasi;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 26 marzo 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Montarozzi » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 460.000 (quattrocentosessantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1940-XVIII
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 269. — D'ELIA

(1709)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 aprile 1940-XVIII.
Modificazione allo statuto del Banco di Roma.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 27 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto lo statuto del Banco di Roma, banca d'interesse nazionale con sede in Roma, approvato con propri decreti 7 ottobre 1936-XIV, e 3 maggio 1939-XVII;

Veduta la deliberazione in data 15 marzo 1940-XVIII, dell'assemblea generale dei soci della predetta Banca, concernente la modifica dell'art. 6 dello statuto della Banca medesima;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva della Corporazione della previdenza e del credito (Sezione credito);

Sentito il Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 6 dello statuto del Banco di Roma, banca d'interesse nazionale con sede in Roma, è modificato come segue:

« Il capitale sociale è fissato in L. 300.000.000 rappresentato da tre milioni di azioni nominative da L. 1000 ciascuna ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 aprile 1940-XVIII

MUSSOLINI

(1712)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 aprile 1940-XVIII.
Conferma in carica di un sindaco effettivo dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto l'art. 23 dello statuto dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma, approvato con R. decreto 10 maggio 1928-VI e successive modificazioni;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

Il comm. dott. Alberto Marsigli è confermato, per l'esercizio 1940, nella carica di sindaco effettivo dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 aprile 1940-XVIII

MUSSOLINI

(1711)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1940-XVIII.
Revoca alla Società anonima « Ausonia » dell'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione ed autorizzazione alla Società anonima generale di assicurazioni a proseguire le operazioni assicurative.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1420, convertito nella legge 16 gennaio 1930, n. 63;

Considerato che la Società anonima generale di assicurazioni, con sede in Milano, e la Società anonima di assicurazioni « Ausonia », con sede in Genova, hanno deliberato la loro fusione mediante incorporazione di quest'ultima nella prima di dette Società;

Visto l'atto di fusione in data 1° dicembre 1939-XVIII, a rogito dott. Domenico Pescini, notaio in Gallarate (n. 2044 di repertorio);

Considerato che la Società anonima generale di assicurazioni dispone di attività sufficienti a coprire le riserve risultanti dalla fusione predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata alla Società anonima di assicurazioni « Ausonia », con sede in Genova, l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione e la riassicurazione sulla vita e contro i danni.

Art. 2.

La Società anonima generale di assicurazioni, con sede in Milano, fusa con la Società anonima di assicurazioni « Ausonia », con sede in Genova, è autorizzata a proseguire le operazioni assicurative e riassicurative nei rami esercitati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: Amicucci

(1713)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1940-XVIII.

Revoca del decreto Ministeriale 7 dicembre 1939-XVIII concernente la dichiarazione di trasformazione in ente morale della Società anonima cooperativa agraria ligure di Genova e la sua fusione nel Consorzio agrario provinciale di Genova.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 2 febbraio 1939-XVII, che ha convertito in legge con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il proprio decreto in data 7 dicembre 1939-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 292 del 18 dicembre 1939-XVIII, col quale la Società anonima cooperativa agraria ligure di Genova, veniva dichiarata trasformata in ente morale e fusa nel Consorzio agrario provinciale della provincia di Genova;

Considerato che dall'esame del bilancio e dall'accertamento della situazione patrimoniale ed economica della Società, è risultato che questa presenta un forte disavanzo, il quale graverebbe sul Consorzio agrario provinciale in modo tale da pregiudicarne l'attività e lo sviluppo;

Decreta:

Articolo unico.

Il decreto Ministeriale 7 dicembre 1939-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 18 dicembre 1939-XVIII concernente la dichiarazione di trasformazione in ente morale della Società anonima cooperativa agraria ligure di Genova e la sua fusione nel Consorzio agrario provinciale di Genova, è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 aprile 1940-XVIII

Il Ministro: Tassinari

(1715)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1940-XVIII.

Facilitazioni ferroviarie per la stagione estiva-autunnale 1940-XVIII.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) numero C.311/4700/23 in data 28 marzo 1940-XVIII;

Viste le Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1948;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 1927, concernente modificazioni delle Condizioni e Tariffe suddette;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n 1948;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad applicare, durante la prossima stagione estivo-autunnale, la tariffa differenziale ridotta del 50 % per viaggi individuali alle località balneari, termali e climatiche, che saranno stabilite dall'Amministrazione stessa vincolando il ritorno ad una permanenza di almeno sei giorni nella località prescelta.

Per le località balneari e termali le facilitazioni stesse saranno applicate per un periodo di tre mesi; per le località climatiche invece per un periodo di due mesi.

Art. 2.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata, inoltre, ad istituire, sempre nel periodo suddetto e in congiunzione con i biglietti suaccennati, speciali libretti a scontrini per famiglie con diritto ad effettuare, con la tariffa differenziale ridotta del 50 %, dieci viaggi di andata e di ritorno senza vincolo di soggiorno, fra la località prescelta di villeggiatura e quella di residenza abituale.

Art. 3.

L'Amministrazione suddetta è autorizzata ancora ad istituire, durante la prossima stagione estivo-autunnale, per il movimento locale verso località balneari e termali, e per un periodo non superiore a quattro mesi, speciali biglietti giornalieri di andata-ritorno a tariffa n. 5 (ridotta del 50 %) e biglietti di abbonamento quindicinali e mensili a prezzi ridotti del 50 %.

Verificandosi per talune corrispondenze una diretta concorrenza di altri mezzi di trasporto, la stessa Amministrazione è altresì autorizzata a fissare i prezzi suddetti allo stesso livello di quelli praticati dai mezzi concorrenti.

Art. 4.

Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato stabilirà le norme e modalità d'uso dei biglietti di cui agli articoli 1, 2 e 3, rendendo note con appositi elenchi le località per le quali dovranno applicarsi le facilitazioni previste dagli articoli stessi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 aprile 1940-XVIII

Il Ministro per le comunicazioni
Host Venturi

(1689)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ruoli di anzianità

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato, si rende noto che sono stati pubblicati i ruoli di azianità del personale delle Amministrazioni dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consiglio di Stato, Corte dei conti, Consiglio nazionale delle ricerche, Avvocatura dello Stato, Istituto centrale di statistica, Commissariato generale per le migrazioni e la colonizzazione, Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra) con la situazione al 1° gennaio 1940-XVIII.

(1718)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 29 marzo 1940-XVIII è stato concesso l'exequatur al signor Jean Ferdinand Albert Marie Delalande, console generale di Francia a Milano.

(1692)

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamenti di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18311 del 20 marzo 1940 il sig. Levi Andrea fu Alessandro e di Finadri Teresa, nato a Castiglione delle Stiviere il 5 marzo 1880 e residente a Mantova, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Levi » con quello « Finadri » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

L'autorizzazione medesima è estesa ai figli del predetto Levi Andrea e di Maglia Bianca, Levi Alessandro, Francesco ed Alberto.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(1698)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 10759 del 14 marzo 1940 il sig. Verona Salvatore di Isacco e di Levi Guglielmina, nato a Roma il 10 giugno 1905 e residente a Roma, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Verona » con quello « Bertolino » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

L'autorizzazione medesima è estesa alla moglie Tosi Adriana fu Rodolfo e alla figlia minore Verona Paola di Salvatore e di Tosi Adriana, nata a Roma il 13 febbraio 1936.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(1694)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18292 del 14 marzo 1940 i signori Levi Luciana, Maria, Luisa, Laura e Aldo fu Raffaele e di Corvini Virginia, nati a Roma rispettivamente il 25 novembre 1920, il 10 gennaio 1923, il 6 luglio 1930 e il 22 febbraio 1935 e residenti a Roma, sono stati autorizzati a sostituire il proprio cognome « Levi » con quello « Corvini » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(1695)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18318 del 20 marzo 1940 il sig. Levi Luigi fu Alessandro e di Finadri Teresa, nato a Castiglione delle Stiviere l'8 marzo 1885, residente a Castiglione delle Stiviere, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Levi » con quello « Finadri » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

L'autorizzazione medesima è estesa ai figli Elena, Bruno, Gigina, Ada, Giambattista, Antonio, Gino, Maddalena, Aldo, Sandra Levi di Luigi e di Lodrini Marianna.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(1697)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18363 del 14 marzo 1940 il sig. Levi Elia di Salvatore e di Schieroni Maria, nato a Milano il 13 ottobre 1904 e residente a Torino, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Levi » con quello « Schieroni » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

L'autorizzazione medesima è estesa alla figlia del richiedente Levi Teresa di Elia e di Taleri Angela, nata a Torino il 9 dicembre 1929.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(1696)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18990 del 14 marzo 1940 il sig. Lattes Roberto di Leone e di Frattino Faustina, nato a Torino il 14 maggio 1920 e residente a Torino, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Lattes » con quello « Frattino » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(1693)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 1° maggio 1940-XVIII - N. 99

		Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)		—	19,80
Inghilterra (Sterlina)		—	69,45
Francia (Franco)		—	39,40
Svizzera (Franco)		445,43	444,15
Argentina (Peso carta)		—	4,55
Belgio (Belgas)		—	3,3350
Boemia-Moravia (Corona)		65,70	—
Bulgaria (Leva)		23,58	—
Canadà (Dollaro)		—	16,72
Danimarca (Corona)		3,83	—
Egitto (Lira egiziana)		—	71,23
Estonia (Corona)		4,697	—
Finlandia (Marka)		39,84	—
Germania (Reichmark)		7,6336	7,80
Grecia (Dracma)		14,31	—
Islanda (Corona)		306,75	—
Jugoslavia (Dinaro)		43,70	44,42
Lettonia (Lat)		3,6751	—
Norvegia (Corona)		4,4683	—
Olanda (Fiorino)		10,4712	10,515
Polonia (Zloty)		360 —	—
Portogallo (Scudo)		—	0,6769
Romania (Leu)	conto globale	13,9431	—
	id. speciale	12,1212	—
	id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)		65,70	—
Spagna (Peseta)		181 —	—
Svezia (Corona)		4,7214	4,70
Turchia (Lira turca)		15,29	—
Ungheria (Pengo)		3,852	—

Rendita 3.50 % (1906)	70,10
Id. 3.50 % (1902)	68,625
Id. 3.00 % Lordo	49,05
Id. 5 % (1935)	90,375
Prestito Redimibile 3.50 % (1934)	65,375
Id. Id. 5 % (1936)	91,375
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,30
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,90
Id. Id. 5 % - Id. 1941	99,70
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,175
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,10
Id. Id. 5 % - Id. 1944	96,10

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso a cinque posti di capotecnico aggiunto d'artiglieria e genio (gruppo B)

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, convertito in legge con la legge 8 giugno 1933-XI, n. 742, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Vista la legge 28 dicembre 1933-XII, n. 1858, sui requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nella Amministrazione militare;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni, e 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926-IV, n. 898, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, concernente l'equiparazione del brevetto di sansepolcrista a quello della Marcia su Roma, agli effetti dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni per i benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, convertito in legge con la legge 3 giugno 1935-XIII, n. 966, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito in legge con la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti approvato con R. decreto 23 febbraio 1928-VI, n. 327;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931-IX, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1938-XVI, n. 1301, concernente la revisione di alcuni ruoli organici di personale civile dell'Amministrazione centrale della guerra e di personali civili da essa dipendenti, convertito in legge, con modificazione, con la legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2234;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, concernente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 7544-8/1.5.1, in data 4 febbraio 1940-XVIII, con la quale è stato autorizzato l'espletamento del concorso a cinque posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di capotecnico aggiunto d'artiglieria e genio (grado 11°, gruppo *B*).

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che siano iscritti ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio (salva l'eccezione di cui all'ultima parte del n. 1 del successivo art. 4), siano muniti di uno dei titoli di studio indicati nel n. 2 del detto art. 4 e che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non oltrepassata quella di anni 30.

Detto limite massimo di età è elevato:

1) ad anni 35 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, oppure che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

2) ad anni 39 per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, i decorati al valor militare ed i promossi di grado militare per merito di guerra.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922-I è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo in cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922-I, appartennero ai Fasci di combattimento a termine dell'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI, del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922-I, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferita per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925-IV che risultino iscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il detto limite massimo di età è elevato di quattro anni.

I benefici previsti dai due commi precedenti non si cumulano fra di loro, ma sono concessi in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a termine del secondo comma del presente articolo.

Il limite di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal secondo, terzo e quarto comma del precedente articolo purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per l'ammissione al presente concorso nei riguardi di coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare, lo abbiano prestato ed abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento.

Dal presente concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica e le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, e corredate dai documenti indicati al successivo art. 4, dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale per-

sonali civili e affari generali - Divisione personali civili) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare di accettare qualsiasi destinazione anche in Colonia, ed indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, da cui risulti l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Detto certificato può essere anche rilasciato dal segretario o vice segretario del competente Fascio di combattimento, ma in tal caso deve essere vistato dal predetto segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli italiani non regnicoli, il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento deve essere rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento dei cittadini sanmarinesi, residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri sanmarinesi; quelli rilasciati a cittadini sanmarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922-I debbono essere in ogni caso vistati per ratifica dall'Ecc. il Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Ove l'iscrizione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922-I, sia stata ininterrotta il relativo certificato dovrà contenere tale attestazione.

Sono dispensati dal produrre il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, i mutilati ed invalidi di guerra, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, nonchè gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

2) titolo di studio: diploma originale (o copia del medesimo, autenticata dal notaio) di abilitazione del corso superiore del Regio istituto tecnico (sezione industriale), oppure di licenza di Regio istituto tecnico (sezione industriale) o di Regio istituto industriale, conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico;

3) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato;

4) certificato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, debitamente legalizzato;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e vidimato dal prefetto;

7) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un ufficiale medico in servizio nelle Forze armate dello Stato o dal dirigente il servizio sanitario di un ente delle dette Forze armate, comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio e idoneo al servizio anche in Colonia. La firma dell'ufficiale medico o del dirigente del servizio sanitario che ha rilasciato il certificato, deve essere autenticata dalla autorità militare da cui essi dipendono.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, gli invalidi per la causa nazionale di cui all'articolo unico della legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, numero 2111, e gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, di cui al R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Detti invalidi, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

8) copia dello stato di servizio militare, munita delle prescritte marche da bollo. Tale documento deve contenere l'annotazione delle benemerenze di guerra per gli aspiranti ex combattenti o che abbiano preso parte, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari o che rivestano la qualità di invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o che siano ritenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o del certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, o, in mancanza, anche mediante attestazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, attestazione nella quale devono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale, o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

9) copia dello stato matricolare (servizi civili), per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente e debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11) fotografia, di data recente, con la firma del concorrente debitamente autenticata, in conformità delle leggi sul bollo, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario.

Per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatorato di Roma, non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate dello Stato (Regio esercito, Regia marina, Regia aeronautica, Regia guardia di finanza e Milizia volontaria per la sicurezza nazionale), nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare o altra attestazione dell'autorità militare, da cui dipendono, dalla quale attestazione risulti la loro qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo.

Il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato matricolare (servizi civili) dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata: solamente quelli dichiarati indigenti dalle competenti autorità di pubblica sicurezza possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico.

Le domande che, entro il termine sopra fissato di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, non perverranno al Ministero della guerra corredate da tutti indistintamente i documenti prescritti, non saranno prese in considerazione.

E', peraltro, consentito agli aspiranti residenti all'estero, nelle colonie e nei possedimenti italiani di far pervenire al Ministero i documenti prescritti entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella citata *Gazzetta Ufficiale*, fermo, però, rimanendo il suindicato termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di ammissione al concorso stesso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

E' fatta salva ai candidati che saranno ammessi alla prova orale a termine dell'art. 8, la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti i titoli preferenziali di cui all'ultimo comma dell'art. 8 e dell'art. 9, qualora i titoli stessi siano sorti successivamente alla scadenza del termine stabilito dal precedente articolo per la presentazione delle domande e dei relativi documenti.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale, sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma e verteranno sulle materie contenute nel programma annesso al presente decreto. I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportata una media di sette decimi nelle prove scritte e grafiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, integrato dal Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, dal R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, convertito in legge con la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439, dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610; e dal R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso, saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936, n. 981, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, e negli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero e degli invalidi in dipendenza di eventi verificatisi dal 23 marzo al 22 luglio 1919 e dal 1° novembre 1922 al 31 dicembre 1925;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926-IV, n. 898, nell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito in legge con la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439, e nell'art. 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, rispettivamente a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918, di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, e di coloro che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, e negli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, degli orfani dei cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero, sono caduti in dipendenza delle relative operazioni militari e a favore degli orfani di coloro che, per eventi verificatisi dal 23 marzo al 22 luglio 1919 e dal 1° novembre 1922 al 31 dicembre 1925 incontrarono la morte per la causa fascista;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, concernente provvedimenti a favore di coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922-I.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso, assunti in prova, a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, a senso del decreto 2 luglio 1929-VII, del Ministro per le finanze, l'assegno mensile di L. 700 lorde, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, convertito in legge con la legge 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e al R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934-XII, n. 1038, ed agli aumenti di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, convertito in legge con la legge 4 gennaio 1937-XV, n. 121, e al R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, convertito in legge con la legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2322, e alla legge 29 aprile 1939-XVII, n. 591.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 aprile 1940-XVIII

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo,*
Ministro per la guerra
SODDU

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO

ai posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio.

PROVE SCRITTE E GRAFICHE.

1. — Prova pratica di organizzazione di lavoro.

Dato un manufatto da allestire (su disegno o campione), diagrammare la lavorazione, stabilendo le successive fasi di esecuzione, ripartendo fra gli operai gli schizzi dei singoli tempi del ciclo, completi di tutte le indicazioni occorrenti ad una distribuzione razionale; macchine ed attrezzi di lavoro più adatti, eventuali abbozzi di ferma pezzi o maschere, velocità di lavoro, durata presunta di esecuzione, ecc.

Prestabilire le modalità per il controllo e la verifica dei pezzi allestiti e le attrezzature occorrenti.

Il candidato dovrà, in particolareggiata esposizione scritta, illustrare il concetto seguito e delucidare il processo adottato. Tale relazione servirà anche a dar prova della capacità del candidato ad esprimersi in forma chiara e propria.

2. — Prova scritta di cultura generale (matematica).

Consisterà in tre esercizi rispettivamente di algebra, geometria e trigonometria, sulle materie di cui al successivo programma per il saggio di cultura generale (sarà consentito l'uso delle sole tavole dei logaritmi).

3. — Prova grafica di disegno lineare.

Esecuzione da campione e preferibilmente a mano libera di schizzi rappresentanti un manufatto modello nelle sue varie viste e sezioni, da compilarsi con la chiarezza necessaria e permettere la sicura interpretazione da chi potrebbe essere chiamato a riprodurlo. (Il candidato dovrà disporre solo di un compasso a nonio, riga lunga, due squadrette, doppio decimetro, lapis e gomma).

N.B. — La durata delle prove scritte e grafiche è fissata in sei ore.

PROVA ORALE.

a) Tecnologia e meccanica teorica e pratica:

Legnami da lavoro. Qualità varie e caratteri relativi.

Malattie e difetti dei legnami. La stagionatura naturale ed artificiale. Conservazione del legname. Lavorazione a mano ed a macchina dei legnami. Assortimento e misure commerciali.

Colori naturali ed artificiali. Colori fondamentali. Vernici. Verniciatura.

Le lavorazioni di fonderia (acciaio, ghisa, metalli ricchi e leghe).

Le lavorazioni di prima trasformazione: Fucinatura - Stampatura - Laminazione - Trafilatura - Saldature.

I trattamenti termici.

Tecnologia meccanica dei metalli - Generalità sulle loro lavorazioni - Tracciatura, sistemi di misura e di controllo - Prove e collaudi dei materiali metallici.

Lavorazione a freddo dei metalli - Macchine utensili - Attrezzerià - Organizzazione ed impianto.

La tecnologia della carta, delle fibre tessili, pelli e cuoiami.

Lubrificanti - Colori (naturali ed artificiali). Lacche, mastici. Preparazione della vernice.

Materiali da costruzione, calce, gessi, cementi, materiali laterizi, materiali refrattari.

b) Meccanica (da svilupparsi prevalentemente in forma applicativa):

Forze e loro rappresentazione - Composizione e scomposizione.

Momenti - Coppie - Centro di gravità - Applicazioni relative - Macchine semplici.

Cinematica - Moto uniforme - Vario - Rotatorio - Oscillatorio - Elementi essenziali e leggi caratteristiche.

Dinamica - Leggi fondamentali - Massa - Momento di inerzia - Urto dei corpi - Applicazioni relative.

Resistenza dei materiali - Azioni deformanti - Macchine per misura - Rappresentazione grafica - Applicazione per casi semplici di calcoli di costruzione.

Resistenze passive - Leggi di Coulomb - Attrito (strincio, volvente e nei perni) - Rigidezza degli organi flessibili - Resistenza del mezzo - Problemi di applicazione a casi pratici.

Trasmissioni - Generalità e teoremi fondamentali (pulegge, ruote di frizione e dentate).

Vari sistemi di trasmissione (cinghie, corde, catene, biella, parallelogrammi, eccentrici, camme, arpionismi).

Meccanica applicata ai meccanismi semplici - Equazione del lavoro - Rendimento - Freni - Volanti e regolatori.

Generatori di vapore - Fornelli delle caldaie a vapore - Disposizioni per la combustione ad olio pesante - Camino e sue dimensioni pratiche - Tiraggio forzato - Vari tipi di caldaie - Accessori relativi (alimentatori, economizzatori, separatori, riduttori, epuratori).

Macchine termiche - Diagrammi e rendimento - Calcolo della potenza del consumo - Macchine ad espansione multipla - Distruzione, espansione, condensazione: congegni e soluzioni varie, diagrammi relativi. Turbine a vapore dei diversi tipi. Generalità sulle macchine a scoppio ed a combustione. Miscugli detonanti - Gasogeni e carburatori - Calcolo dei principali organi della macchina.

Nozioni pratiche di idrodinamica - Teorema di Bernouilli - Classifica e portata delle bocche - Moto dell'acqua nei canali e nei tubi e leggi relative - Condotte forzate - Canali industriali - Cenni sulla alimentazione idraulica urbana.

Macchine idrauliche - Ruote, turbine, pompe, costruzione generica, organi accessori, criteri di impiego.

Norme d'impianto delle macchine termiche e idrauliche con i relativi servizi complessivi.

Trazione meccanica - Resistenza al moto - Trazione e aderenza - Effetto della pendenza - Influenza delle curve, effetto utile e potenza motrice - Cenni generali sui tipi più comuni di locomotive ferroviarie e di locomotive stradali - L'automobile e la sua costituzione (organi e congegni, funzioni relative e dati pratici di calcolazione).

Locomozione nell'aria - Esame sommario dei diversi tipi di dirigibili, di velivoli - Diversi tipi di motori.

Prove e collaudi - Freni dinamometrici - Dinamometrici di trasmissione - Prove delle caldaie a vapore, a freddo e a caldo - Collaudo e prova di macchine termiche ed idrauliche - Norme ed apparecchi per la prevenzione degli infortuni.

c) Nozioni di elettrotecnica:

Magnetismo - Fondamenti sperimentali - Legge di Coulomb - Massa e forza magnetica - Corpi magnetici - Campo magnetico terrestre - Declinazione ed inclinazione - Bussole - Potenziale magnetico - Distribuzione di masse magnetiche - Intensità di magnetizzazione - Lamina magnetica - Induzione, suscettibilità e permeabilità magnetiche - Lavoro di magnetizzazione - Cicli di isteresi - Proprietà magnetica del ferro, dell'acciaio e della ghisa - Forza portante delle calamite.

Elettrostatica - Fondamenti sperimentali - Masse e forze elettriche - Unità di carica - Leggi dell'equilibrio elettrico - Campi elettrici - Potenziale elettrico - Unità di capacità - Condensatori: loro energia potenziale e loro accoppiamento. Macchine elettrostatiche.

Elettrodinamica - Corrente elettrica - Forza motrice - Unità di corrente - Resistenza elettrica - Legge di Omh - Unità di resistenza - Principi di Kirchoff - Circuiti derivati - Raggruppamenti delle resistenze - Fenomeni calorifici, luminosi ed elettrolitici delle correnti - Leggi relative - Pile - Accumulatori - Applicazioni industriali correnti e per uso militare - Elettromagnetismo - Principio dell'equivalenza - Campi magnetici prodotti dalle correnti elettriche. Teoria di circuiti magnetici - Galvanometri - Solenoidi - Energia di un circuito elettrico contenuta in un campo magnetico - Forze esercitate dai campi magnetici e sui conduttori percorsi da correnti.

Induzione elettromagnetica - Espressione della forza elettromotrice e della quantità di elettricità indotta - Legge di Lenz - Fenomeni di mutua ed auto induzione - Unità di induttanza - Rocchetto di Ruhmkorff - Energia potenziale ed elettromagnetica.

Misure elettriche - Concetti fondamentali intorno alle misure delle grandezze elettriche - Unità del sistema assoluto C.G.S. e del sistema pratico - Misure delle correnti - Galvanometri - Elettrodinamometri - Voltametri - Amperometri industriali e loro verifica - Misura delle differenze di potenziale - Elettrometri - Voltametri industriali e loro verifica - Misura delle forze elettromotrici - Misura delle resistenze - Ohmetri - Misura della resistenza degli elettroliti - Misura della potenza elettrica - Wattometri, contatori e loro verifica - Misure magnetiche industriali - Misure di induttanza - Misure di capacità - Fasometri - Frequenzometri - Misure fotometriche.

Correnti alternate - Grandezze alternate sinussoidali e non sinussoidali - Valore medio e valore efficace - Correnti alternate nei circuiti contenenti resistenza, induttanza e capacità - Potenza elettrica nei circuiti percorsi da correnti alternate - Fattore di potenza - Fenomeno di risonanza - Impiego pratico dei condensatori.

Macchine dinamo elettriche per corrente continua - Loro parti essenziali - Diversi tipi di armature e di avvolgimenti per macchine bipolari e multipolari. Macchine unipolari - Commutazione e fenomeni di reazione - Diversi modi di eccitazione e regolazione - Caratteristiche e coefficienti di rendimento - Accoppiamento - Alternatori: loro parti essenziali - Diversi tipi di alternatori - Reazione di armatura - Alternatori monofasi e polifasi - Alternatori trifasi con collegamento a stessa ed a triangolo - Curve caratteristiche - Coefficienti di rendimento - Accoppiamento.

Motori - Principio della riversibilità delle macchine dinamo elettriche - Motori elettrici a corrente continua variamente eccitati - Loro proprietà e regolazione - Coefficienti di rendimento - Motori a corrente alternata, sincromi ed a collettore: loro funzionamento e rendimento.

Trasformatori - Teoria elementare dei trasformatori statici - Principali tipi di trasformatori monofasi e polifasi e loro accoppiamento in parallelo - Coefficiente di rendimento - Partitori elettrici - Trasformatori di misura - Trasformatori rotanti - Convertitori.

Accumulatori - Principali tipi di accumulatori industriali e caratteristiche relative.

Trasmissione e distribuzione di energia - Vari sistemi di distribuzione, particolarità distintive - Calcolo degli elementi essenziali.

Centrali generatrici per corrente continua ed alternata a motori termici ed idraulici - Quadri ed apparecchi di manovra, di regolazione, di protezione.

Stazioni ricevitrici - Stazioni a corrente continua con o senza accumulatori - Stazioni a corrente alternata e cabine di trasformazione - Stazioni convertitrici.

Illuminazione elettrica - Generalità - Lampade ad arco o ad incandescenza - Lampade speciali - Consumi specifici - Norme di distribuzione e di impianto.

Locomozione elettrica - Generalità - Sistemi vari di trazione - Generalità descrittive - Accessori di impianto (linee, organi di presa, regolazione).

Telegrafia e segnalazione elettrica - Sistemi principali - Apparecchi più comuni e particolarità relative.

Riscaldamento elettrico industriale.

Esercizio pratico degli impianti - Prevenzione infortuni - Norme di soccorso di urgenza.

d) Cultura generale:

Matematica (da svilupparsi prevalentemente in forma applicativa).

Le operazioni aritmetiche tutte con numeri interi, frazionari e decimali.

Calcolo letterale algebrico - Equazione di 1° e 2° grado.

Calcolo logaritmico.

Geometria piana - Retta, angoli, triangoli, poligoni, circonferenza.

Geometria solida - Angoli diedri e poliedri, solidi, comuni, superfici e volumi.

Trigonometria rettilinea fino alla risoluzione dei triangoli.

Geometria descrittiva - Proiezioni ortogonali, prospettiva, prospettiva parallela, piani quotati, proiezioni assonometriche - Penetrazione fra poliedri e solidi.

Fisica e chimica:

Proprietà generali dei corpi - Peso specifico e densità.

Nozioni di idrostatica - Aerostatica - Acustica - Ottica - Termologia.

Principi essenziali, leggi fondamentali - Applicazioni industriali pratiche relative.

Fenomeni chimici - Atomi e Molecole - Valenza - Acidi sali basi.

Ossigeno - Azoto - Aria - Acqua.

Cloro - Zolfo - Carbonio - Composti relativi.

Combustibili industriali naturali ed artificiali.

Metalli principali, ferro, rame, piombo, nichelio, stagno, zinco, alluminio, argento, oro, platino.

Le principali leghe industriali.

I principali fenomeni dell'elettrochimica con speciale riferimento alle preparazioni industriali più diffuse.

e) Nozioni di statistica, statistica teoretica; generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata; statistica della popolazione e demografia, statistiche economiche.

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra*
SODDU

(1630)

Concorso a 17 posti di assistente aggiunto del genio militare (gruppo C)

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, convertito in legge con la legge 8 giugno 1933-XI, n. 742, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Vista la legge 28 dicembre 1933-XII, n. 1858, sui requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impiegri civili nella Amministrazione militare;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926-IV, n. 898, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, concernente l'equiparazione del brevetto di sansepolcrista a quello della Marcia su Roma, agli effetti dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni per i benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, convertito in legge con la legge 3 giugno 1935-XIII, n. 966, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito in legge con la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928-VI, n. 327;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931-IX, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1938-XVI, n. 1301, concernente la revisione di alcuni ruoli organici di personale civile dell'Amministrazione centrale della guerra e di personali civili da essa dipendenti, convertito in legge, con modificazione, con la legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2234;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, concernente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 7544-8/1.5.1 in data 4 febbraio 1940-XVIII, con la quale è stato autorizzato l'espletamento del concorso a 17 posti di assistente aggiunto del genio militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 17 posti di assistente aggiunto del genio militare (grado 12°, gruppo *C*).

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che siano iscritti ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio (salva l'eccezione di cui all'ultima parte del n. 1 del successivo art. 4), siano muniti di uno dei titoli di studio indicati nel n. 2 del detto art. 4 e che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non oltrepassata quella di anni 30.

Detto limite massimo di età è elevato:

1) ad anni 35 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

2) ad anni 39 per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui ab-

biano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, i decorati al valor militare ed i promossi di grado militare per merito di guerra.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922-I è concessa sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo in cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922-I, appartennero ai Fasci di combattimento a termine dell'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922-I, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferita per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925-IV che risultino inscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il detto limite massimo di età è elevato di quattro anni.

I benefici previsti dai due commi precedenti non si cumulano fra di loro, ma sono concessi in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a termine del secondo comma del presente articolo.

Il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste dal secondo, terzo e quarto comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per l'ammissione al presente concorso nei riguardi di coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare e lo abbiano prestato.

Dal presente concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica e le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, e corredate dai documenti indicati al successivo art. 4, dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare di accettare qualsiasi destinazione anche in colonia, ed indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande.

Il Ministero può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, da cui risulti l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Detto certificato può essere anche rilasciato dal segretario o vice segretario del competente Fascio di combattimento, ma in tal caso deve essere vistato dal predetto segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli italiani non regnicoli, il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento deve essere rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento dei cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri sammarinesi; quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922-I debbono essere in ogni caso vistati per ratifica dall'Ecc. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Ove l'iscrizione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922-I, sia stata ininterrotta, il relativo certificato dovrà contenere tale attestazione.

Sono dispensati dal produrre il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, i mutilati ed invalidi di guerra, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, nonchè gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

2) titolo di studio: diploma originale (o copia del medesimo autenticata dal notaio) di licenza di Regie scuole tecniche o complementari (conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico) o di Regie scuole secondarie di avviamento al lavoro o di avviamento professionale o di Regie scuole industriali o di Regi laboratori scuole;

3) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato;

4) certificato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, debitamente legalizzato;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente e vidimato dal prefetto;

7) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un ufficiale medico in servizio nelle Forze armate dello Stato o dal dirigente il servizio sanitario di un ente delle Forze armate, comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio e idoneo al servizio anche in Colonia. La firma dell'ufficiale medico o del dirigente del servizio sanitario che ha rilasciato il certificato, deve essere autenticata dall'autorità militare da cui essi dipendono.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, gli invalidi per la causa nazionale di cui all'articolo unico della legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, di cui al R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Detti invalidi, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un'ospedale militare da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

8) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, munita delle prescritte marche da bollo.

Tale documento deve contenere l'annotazione delle benemerenze di guerra per gli aspiranti ex combattenti o che abbiano preso parte, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari o che rivestano la qualità di invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o che siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari durante il servizio mlitare non isolato all'estero.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o del certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, o, in mancanza, anche mediante attestazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, attestazione nella quale devono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale, o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 4, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

9) copia dello stato matricolare (servizi civili), per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente e debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11) fotografia, di data recente, con la firma del concorrente debitamente autenticata, in conformità delle leggi sul bollo, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario.

Per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatorato di Roma, non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate dello Stato (Regio esercito, Regia marina, Regia aeronautica, Regia guardia di finanza e Milizia volontaria per la sicurezza nazionale), nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare o altra attestazione dell'autorità militare, da cui dipendono, dalla quale attestazione risulti la loro qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo.

Il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato matricolare (servizi civili) dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata: solamente quelli dichiarati indigenti dalle competenti autorità di pubblica sicurezza possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico.

Le domande che, entro il termine sopra fissato di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, non perverranno al Ministero della guerra corredate da tutti indistintamente i documenti prescritti, non saranno prese in considerazione.

E', peraltro, consentito agli aspiranti residenti all'estero, nelle Colonie e nei Possedimenti italiani di far pervenire al Ministero i documenti prescritti entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, fermo, però, rimanendo il suindicato termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di ammissione al concorso stesso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

E' fatta salva, ai candidati che saranno ammessi alla prova orale a termine dell'art. 8, la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti i titoli preferenziali di cui all'ultimo comma dell'art. 8 e dell'art. 9, qualora i titoli stessi siano sorti successivamente alla scadenza del termine stabilito dal precedente articolo per la presentazione delle domande e dei relativi documenti.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale, sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma e verteranno sulle materie contenute nel programma annesso al presente decreto. I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportata una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, integrato dal Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito in legge con la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439, dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, e dal R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso, saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, e negli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero e degli invalidi in dipendenza di eventi verificatisi dal 23 marzo al 22 luglio 1919 e dal 1° novembre 1922 al 31 dicembre 1925;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926-IV, n. 898, nell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito in legge con la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439 e nell'art. 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, rispettivamente a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918, di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, e di coloro che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, e negli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, degli orfani dei cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero, sono caduti in dipendenza delle relative operazioni militari e a favore degli orfani di coloro che, per eventi verificatisi dal 23 marzo al 22 luglio 1919 e dal 1° novembre 1922 al 31 dicembre 1925 incontrarono la morte per la causa fascista;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, concernente provvedimenti a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922-I;

e) nell'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito in legge con modificazioni, con la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 12° del gruppo *C*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso, assunti in prova, a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, a senso del decreto 2 luglio 1929-VII del Ministro per le finanze l'assegno mensile di L. 425 lorde, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, convertito in legge con la legge 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e al R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934-XII, n. 1038, ed agli aumenti di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, convertito in legge con la legge 4 gennaio 1937-XV, n. 121, e al R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, convertito in legge con la legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2322, e alla legge 29 aprile 1939-XVII, n. 591.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 aprile 1940-XVIII

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
SODDU

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO
ai posti di assistente aggiunto del Genio militare

PROVE SCRITTE

1. — Composizione italiana.

La prova di italiano consiste nello svolgimento di un tema (breve rapporto o relazione relativa a studi e progetti semplici attinenti alle costruzioni), nel quale il candidato deve mostrare di possedere un certo grado di cultura generale professionale e di saper scrivere in forma corretta.

2. — Disegno geometrico ed architettonico.

Rette, angoli, divisioni di segmenti, degli angoli e della circonferenza; poligoni, raccordi e tangenti; sezioni coniche; curve policentriche.

Piante e sezioni di edifici: riduzioni di disegni; tinte e segni convenzionali.

I cinque ordini di architettura.

Connessioni e collegamenti dei legnami e dei ferri per armature, incavallature, castelli, ecc.

Disposizioni delle pietre e dei mattoni nei muri, pilastri, arcate, ecc. Disegni di vari elementi delle fabbriche. Regole pratiche elementari di decorazione.

N. B. — La durata delle prove scritte è fissata in sei ore.

PROVA ORALE

a) Matematica.

Aritmetica. Radice quadrata. Rapporti e proporzioni fra numeri interi e frazionari. Regola del tre semplice e composto. Regole di interesse. Elementi di calcolo algebrico ed equazioni di primo grado.

Nozioni di geometria intuitiva - Figure piane. Area delle figure piane. Rette e piani perpendicolari. Angoli diedri. Piani perpendicolari. Piani paralleli. Poliedri. Cono. Cilindro e sfera. Misura delle superfici e dei volumi dei solidi comuni.

Geometria pratica - Allineamenti. Uso delle squadre agrimensorie. Misure delle lunghezze. Misure degli angoli. Uso dello squadro graduato. Livellazione lineare e di superficie. Uso del livello ad acqua e del livello a cannocchiale. Rilievo di terreni. Applicazione alla misura delle aree dei movimenti di terra e delle fabbriche. Rilevamento dei fabbricati.

b) Fisica.

Proprietà generale dei corpi. Dilatabilità per il calore. Termometri. Inerzia. Forze e loro rappresentazione geometrica; composizione e decomposizione. Centro di gravità e sua determinazione. Equilibrio dei corpi. Leva. Bilancia. Stadera. Carrucola fissa e mobile. Carrucola differenziale. Burbera. Argano. Capre. Piano inclinato, vite, cuneo.

Resistenze passive. Attrito. Coefficienti e riduzioni. Rigidità delle funi e delle cinghie di trasmissione. Resistenza del mezzo. Proprietà derivanti dalla coesione, durezza, tenacia, fragilità, duttilità, malleabilità. Nozioni sulla elasticità dei corpi. Carichi di rottura e di sicurezza per trazione e per compressione.

Pressione dei liquidi - Principio di Pascal. Torchio idraulico. Condizioni di equilibrio di un liquido in un vaso, o in vasi comunicanti, pressioni interne e pressioni sul fondo e sulle pareti laterali dei vasi. Principio di Archimede e sua applicazione alla determinazione del peso specifico. Pressione atmosferica. Barometri. Pompe. Macchina pneumatica. Sifone.

Magneti naturali ed artificiali. Bussola. Elettrizzazione per attrito. Corpi conduttivi e corpi coibenti. Principali fenomeni di elettricità atmosferica. Parafulmini. Principali specie di pile. Elettrocalamita. Campanelli elettrici.

Materiali da costruzione. Pietre naturali. Pietre artificiali. Laterizi. Sabbia. Calci. Cementi. Pozzolana. Malta. Calcestruzzo. Legnami. Metalli. Vetri. Materie bituminose. Vernici, colori e mastici.

I materiali da costruzione nei riguardi dell'umidità e del riscaldamento degli ambienti.

c) Chimica.

Aria atmosferica - Sua composizione normale. Nozioni sullo stato igrometrico dell'aria. Determinazione dell'umidità degli ambienti abitabili. Areazione degli ambienti.

Acqua e sua composizione - Acque meteoriche e sorgenti, loro provenienza dagli strati terrestri che attraversano.

Acqua di fognatura dei luoghi abitati. Purificazione delle acque potabili. Scelta delle acque secondo l'uso cui sono destinate.

d) Costruzione.

Tracciamento sul terreno della pianta di un fabbricato.

Ordinamento dei cantieri. Opere di fondazione murarie.

Classificazione dei terreni. Assaggi. Escavazione. Vari tipi di fondazione. Armatura degli scavi. Strutture murarie. Piattebande ed archi. Pilastri. Volte e relative armature.

Ponti di servizio. Macchine elevatorie. Scale, solai e copertura di ferro e misti. Coperture a tetto od a terrazza.

Opere di finimento. Soffitti. Pavimenti. Intonachi. Rivestimenti. Rimedi: mezzi preventivi contro l'umidità. Cornici. Opere di legname e ferro minuto.

Cenni sui lavori di cemento armato di impiego più comune (travi, solai, pilastri, piattabande, ecc.); modalità di costruzione; qualità e requisiti dei materiali da impiegarsi.

Cenni sui lavori stradali (profili, sezioni, massicciate, inghiaiate, vari sistemi di pavimentazione stradale, opera d'arte).

Conduttura d'acqua potabile. Impianti idraulici nei fabbricati civili. Latrine e fognatura domestica. Distribuzione delle acque. Riscaldamento, ventilazione ed illuminazione degli ambienti.

Nozioni sulle costruzioni militari - Cenni sulle costruzioni di caserme, caratteristiche delle strade militari, cenni sui ponti di circostanza. Esplosivi e lavori di mina.

e) Nozioni varie.

Articoli del Codice civile riguardanti le costruzioni. Legge e regolamento per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Assicurazione degli operai. Regolamento edilizio e d'igiene. Contabilità dei lavori. Documenti costituenti un progetto. Modi di esecuzione dei lavori. Contratti e capitolati di appalto. Misura, contabilità e liquidazione dei lavori.

Pronto soccorso per gli infortuni.

f) Nozioni elementari di statistica: Metodo statistico: compito - Rilevazione statistica - Indagine statistica: prospetti, tabelle rappresentazioni grafiche - Media statistica - Numeri indici: esempi, scopo - Utilità della statistica.

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo,*
Ministro per la guerra
SODDU

(1681)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a quattro posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi, approvato con R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1821;

Veduto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554;

Veduto il R. decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1096;

Veduto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514;

Veduto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 3 ottobre 1939-XVII, che autorizza a bandire per l'anno 1940-XVIII pubblici concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a quattro posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte coloro che abbiano superato almeno l'esame di compimento elementare inferiore.

Dal concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica e le donne.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 30.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 35 per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o in qualità di legionari fiumani o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, oppure abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure abbiano partecipato, in servizio militare non isolato all'estero, a relative operazioni militari. Per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa fascista, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, gli invalidi in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero, i decorati al valor militare e coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, il suddetto limite massimo è elevato ad anni 39.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista che risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni.

Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso risultino coniugati; è elevato di un anno per ogni figlio vivente alla data suddetta. A tali effetti la prole naturale, dal giorno del legale riconoscimento, è equiparata a quella legittima.

Gli aumenti del limite massimo di età di cui al comma precedente si cumulano fra di loro e con tutti gli altri previsti nel presente articolo, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Possono partecipare al concorso senza limiti di età gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni statali.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale - Divisione I) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con la indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito e contenere la elencazione dei singoli documenti allegati.

I concorrenti che risiedono nell'Africa Italiana, nei Possedimenti italiani, in Albania, ovvero all'estero, avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro i 30 giorni successivi.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo comprovante l'appartenenza del candidato al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione, nonchè il possesso della tessera per l'anno XVIII.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini residenti all'estero è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è inscritto il candidato, e vistato dal Segretario da uno dei Vice segretari del P. N. F., ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci degli italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P. N. F., solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale.

Detto certificato dovrà contenere, oltre all'indicazione dell'anno, del mese e del giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Gli ex combattenti, che ancora non abbiano ottenuto l'iscrizione al P.N.F., produrranno un certificato rilasciato dal competente segretario o vice segretario federale, da cui risulti che essi hanno presentato domanda di iscrizione al Partito. La loro nomina, in caso di esito favorevole del concorso, è condizionata all'accoglimento della suddetta domanda;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) diploma originale o copia notarile autentica del titolo di studio;

d) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato medico, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un medico condotto, dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomare l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'articolo 15 del Regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare nei reparti mobilitati durante la guerra 1915-18 o come legionari fiumani, coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti e le eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente;

i) stato di famiglia, da presentarsi da coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma 6° del precedente articolo 2;

l) gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè inscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I mutilati e invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per operazioni militari in

servizio non isolato all'estero, gli orfani e congiunti di caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti;

m) una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiari di non appartenere alla razza ebraica.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore; quella del podestà dal prefetto; quella del cancelliere del Tribunale dal procuratore del Re. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma dev'essere, a sua volta, autenticata dal prefetto. La firma del notaio deve essere autenticata dal presidente del Tribunale.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*) e *i*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *a*) i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista nonchè i mutilati ed invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero; dalla presentazione del documento indicato alla lettera *d*) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*) e *g*) coloro che già appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, i quali debbono invece produrre copia dello stato di servizio civile rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero dell'educazione nazionale, salvo che si tratti di concorso per il conferimento dei posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto, non motivato ed insindacabile, del Ministro per l'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 7.

L'Amministrazione sceglie insindacabilmente tra i concorrenti quelli ritenuti idonei, formando la graduatoria di merito dei vincitori.

Saranno titolo di preferenza l'avere prestato servizio nei corpi militari o essere figlio di impiegato statale.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176 e successive integrazioni.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti, ai legionari fiumani, agli inscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, agli invalidi e agli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, a coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, a coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano preso parte a relative operazioni militari, agli invalidi e orfani di caduti in dipendenza di operazioni militari, in servizio non isolato all'estero ed a coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924-II, n. 1843, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179 e nel R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 marzo 1940-XVIII

Il Ministro: Bottai

(1727)

REGIA PREFETTURA DI PAVIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto n. 25313 del 1° agosto 1939-XVII, col quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posto di medico condotto vacanti al 30 novembre 1937;

Ritenuto che il dott. Tedesco Carmelo designato per la condotta medica del comune di Pieve del Cairo e nominato in quel Comune ha rassegnato le dimissioni come da comunicazione in data 29 febbraio 1940, n. 823, del podestà di Pieve del Cairo;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato risultato vincitore che segue immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento pei concorsi a posti di sanitari al servizio dei Comuni e delle Provincie approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In seguito alla rinuncia del dott. Tedesco Carmelo è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Pieve del Cairo e designato per la nomina il dott. Piccolo Antonio domiciliato in Barengo (Novara).

Il podestà di Pieve del Cairo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno dovrà assegnare alla persona come sopra designata che ha già dichiarato di accettare la nomina un termine non minore di quindici giorni per l'assunzione in servizio, avvertendo che trascorso infruttuosamente tale termine la persona designata sarà dichiarata dimissionaria d'ufficio.

Il podestà di Pieve del Cairo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Pavia, addì 29 febbraio 1940-XVIII

Il Prefetto.

(1567)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.